

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:

EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Anni: 2014 - 2015 CIG: 5370490C89

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NORME GENERALI



A.S. CASTELLANO Antonella

A.S. CASTELLANO Antonella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

Sede Legale: Via Roma n.1/C - 10034 Chivasso (To) tel. 011/916.65.11 - Fax 011/910.24.52 Partita IVA e Codice Fiscale n° 07224580014 E MAIL ciss@ciss-chivasso.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO **ALLA FAMIGLIA**

Pag.

2

SOMMARIO

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ente Appaltante
- Art. 3 Durata e valore del contratto
- Art. 4 Nomenclatura

CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

- Art. 5 Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia.

 - Destinatari
 Obiettivi del Servizio
 - 3. Ambito d'intervento dell'attività educativa
 - 4. Organizzazione del Servizio
 - 5. Procedura di presa in carico e gestione dell'intervento educativo

 - 7. Personale del Servizio Educativo
 - 8. Documentazione e Rendicontazione del Servizio
 - 9. Modalità di fatturazione

CAPO III - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

- Art. 6 Personale del Servizio
- Art. 7 Norme a tutela dei lavoratori

CAPO IV - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- Art. 8 Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 9 Garanzie di esecuzione
- Art. 10 Assicurazione e responsabilità del soggetto aggiudicatario

CAPO V - CONTRATTO

- Art. 11 Clausole di salvaguardia
- Art. 12 Documenti successivi all'aggiudicazione
- Art. 13 Domicilio dell'appaltatore
- Art. 14 Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 15 Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto
- Art. 16 Divieto del Subappalto
- Art. 17 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 18 Verifica di gestione modalità di controllo
- Art. 19 Pagamenti
- Art. 20 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21 Penalità
- Art. 22 Rispetto del D.Lgs. 196/
- Art. 23 2003Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 24 Verifica di conformità
- Art. 25 Richieste aggiuntive
- Art. 26 Recesso
- Art. 27 Risoluzione del contratto
- Art. 28 Inventario

CAPO VI – NORME DI SICUREZZA

Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

3

Art. 30 - Norme di sicurezza generale

Art. 31 - DUVRI

CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art.32 -Transazione

Art.33 - Arbitrato

Art.34 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Art.35 - Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Art. 36 - Spese e tasse

Art. 37 - Foro competente

Art.38 - Disposizioni finali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

3

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di:

EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Il servizio di cui sopra ha le seguenti caratteristiche principali:

il Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia si caratterizza come un'attività svolta all'esterno delle strutture socio – assistenziali e si concretizza in un supporto relazionale ed educativo dell'operatore per minori e/o con il loro sistema familiare ed ambientale, utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio che possono essere coinvolte nel progetto educativo.

Il Servizio vuole essere una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare e permettere l'attivazione di progetti per il rientro in famiglia dei minori ospiti in strutture di accoglienza residenziale.

Art. 2 - ENTE APPALTANTE.

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali CISS con sede a 10034 Chivasso (To) Via Roma 1/C Tel. 011 916.65.11, e mail PEC ciss@pec.ciss-chivasso.it; e mail ciss@ciss-chivasso.it fax: 011 - 910.24.52, URL http://www.ciss-chivasso.it. II Consorzio è un ente pubblico, in funzione dal 01.01.1997, costituito per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali. Da giugno 2010 i Comuni appartenenti al Consorzio sono 19 comuni afferenti alla Provincia di Torino e di Vercelli.

Il Consorzio svolge in modo associato le competenze comunali previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge Regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema Regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

In particolare governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività Socio-Assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Art. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

Il contratto ha la durata di anni due decorrenti dal 1°GENNAIO 2014 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva.

L'amministrazione consortile ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un minimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.

Alla scadenza del contratto, l'ente appaltante si riserva la facoltà di ricorrere, nei confronti dell'aggiudicatario, alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per un ulteriore periodo massimo di due anni.

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso,

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

4

obbligato – su richiesta della stazione appaltante, dopo la scadenza contrattuale od anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

Il valore stimato complessivo biennale dell'appalto è quantificato in € 350.000,00 diconsi euro: trecento-cinquantamila//00 – valore complessivo annuale € 175.00,00 , diconsi euro: centosettantacinquemila//00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti. DI CUI COSTI PER LA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE PARI A 0 (ZERO).

L'offerta economica dovrà essere corredata da giustificativi, così come previsto dal D.L.gs 81/2008 relativi ai seguenti costi:

- costo del lavoro relativo al personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- costi di gestione
- · costo relativo alla sicurezza.

Art. 4 - NOMENCLATURA.

- 1. In relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
 - dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c.

vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Cate- gorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV	Importo presunto
25	Servizi sanitari e sociali	93	85310000	€ 350.000,00 = oltre I.V.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

5

CAPO II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art. 5 – SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.

1. DESTINATARI

Il Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni residenti sul territorio del CISS – Chivasso. Sono destinatari specifici del suddetto servizio:

- minori che vivono situazioni di disagio socio relazionale;
- · minori con difficoltà di apprendimento;
- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà ad esercitare la funzione educativa genitoriale;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali, che comportino marginalità e disadattamento;

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO.

Gli obiettivi del Servizio, in un'ottica di prevenzione e di contenimento degli stati di disagio e di emarginazione, sono:

- garantire un supporto socio educativo ai minori con problematiche socio familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza;
- il miglioramento delle relazioni familiari e delle capacità genitoriali del nucleo di vita del minore;
- favorire il percorso di crescita del minore;
- stimolare il recupero delle autonomie personali;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- sostenere il minore e la sua famiglia per evitare la dispersione scolastica

L'intervento educativo si esplica mediante la definizione di un Piano Educativo Individualizzato, quindi in un percorso prevalentemente individuale che, partendo dai bisogni del minore, sviluppi attività educative (individuali e/o di gruppo) finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti. Ogni minore in carico avrà un educatore di riferimento, responsabile della realizzazione del PEI e dei rapporti con la famiglia.

3. AMBITI D'INTERVENTO DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA.

L'attività dell'educatore si sviluppa attraverso le seguenti aree d'intervento con i relativi compiti prioritari:

- 1.1. Famiglia: sostegno della famiglia nella sua interezza, appoggio e sostegno al nucleo per il recupero e/o rafforzamento delle capacità e funzioni genitoriali, negoziazione e mediazione nei rapporti tra genitori e figlio/i, valorizzazione della socializzazione primaria, facilitazione degli incontri tra genitori e figli in situazioni di separazione o allontanamento dal nucleo con interventi di OLN;
- 1.2. **Scuola**: intervento sul fenomeno dell'inadempienza e della dispersione scolastica, raccordo tra scuola gruppi di volontariato ed associazioni presenti sul territorio consortile;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

6

- 1.3. Lavoro : ricerca e conoscenza delle risorse lavorative instaurando una collaborazione con i soggetti, presenti sul territorio, che si occupano delle tematiche del lavoro e gestione degli inserimenti lavorativi attraverso l'utilizzo di strumenti quali i tirocini;
- 1.4. Tempo libero e socializzazione : inserimento ed integrazione dei minori nel loro ambiente di vita (territorio); ricerca e promozione risorse, partecipazione alle attività e inserimento di minori nelle stesse.
- 4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il CISS individua nel Responsabile del Servizio Minori il proprio operatore di riferimento per la conduzione del Servizio e prevede il seguente assetto organizzativo:

- a) RESPONSABILE SERVIZIO MINORI del CISS con le seguenti funzioni:
 - raccoglie e analizza i bisogni relativi al Servizio di Educativa ed aggiorna la lista d'attesa;
 - analizza e verifica l'erogazione del Servizio con riferimento ai PEI;
 - partecipa alla Commissione d'esame delle richieste di avvio, come da art. n. 7 del "Regolamento servizio di assistenza educativa territoriale per minori a rischio";
 - promuove iniziative di sensibilizzazione rispetto alle realtà dei minori;
 - esercita le attività di controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni del presente capitolato e del Progetto presentatati dall'aggiudicatario;
 - coordina eventuali interventi di volontariato sul territorio;
 - calendarizza e convoca le interéquipe di concerto con gli assistenti sociali;
 - partecipa, almeno una volta l'anno, alle interéquipe di progettazione e verifica.
- b) ASSISTENTE SOCIALE del C.I.S.S. COMPETENTE PER TERRITORIO:
 - definisce il piano di intervento complessivo dei singoli utenti;
 - propone l'attivazione dell'intervento necessario in qualità di responsabile della presa in carico del progetto educativo del soggetto;
 - coordina e interviene nel percorso individuato attraverso il PEI;
 - calendarizza e convoca le interéquipe di concerto con il Responsabile Settore Minori.
- c) COORDINATORE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI PER IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.

Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un Coordinatore del Servizio che assuma le funzioni di referente nei confronti del CISS con un impegno pari ad un massimo di 3 ore settimanali per 46 settimane all'anno. L'aggiudicatario deve garantire la continuità di tale figura per tutta la durata dell'appalto e svolgerà le seguenti funzioni:

- Coordina l'attività del Servizio garantendo collegamento e omogeneità negli interventi secondo le linee progettuali proposte;
- Partecipa alle riunioni della Commissione d'esame.

I Responsabili devono operare sinergicamente per la programmazione e gestione integrata tra i Servizi del CISS, con i Servizi Sanitari dell' ASL TO4 e nonché con l'equipe degli educatori impegnati nella conduzione degli specifici interventi.

- d) EDUCATORE MESSO A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.
 - svolge il periodo di osservazione, di circa 60 giorni, a diretto contatto con l'utente per la definizione dell'intervento;
 - formula il PEI e lo propone all'interéquipe;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

7

- realizza le attività e gli interventi a favore del minore ;
- ricerca ed attiva le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi educativi.

e) INTEREQUIPE - GRUPPO DI COORDINAMENTO PLURIPROFESSIONALE DEL C.I.S.S E DELL'A.S.L.TO4:

E' coordinata dall'assistente sociale responsabile del caso.

L'interéquipe svolge le seguenti funzioni:

- Predispone il Progetto di intervento globale a favore della persona e approva e verifica il PEI contenente l'individuazione delle risorse educative e assistenziali, dei tempi e delle modalità di fruizione del Servizio per il raggiungimento degli obiettivi definiti;
- Valuta situazioni di difficoltà che possono verificarsi e formula proposte per il loro superamento;
- Definisce i tempi e le modalità delle dimissioni dei soggetti in carico.

L'interéquipe è di norma composta da: assistente sociale del C.I.S.S. competente per territorio, educatore di riferimento per il caso individuato dal soggetto aggiudicatario, il Responsabile del Servizio per il soggetto aggiudicatario, operatori sanitari dell'ASLTO4 che intervengono per competenza sul minore, insegnanti della scuola dell'obbligo o di altre agenzie formative che lo stesso frequenta. Potranno essere coinvolte altre figure professionali sulla base della situazione della persona. Il Responsabile Servizio Minori del Consorzio può partecipare a tutte le interéquipe valutandone caso per caso l'opportunità.

Su valutazione di tale gruppo di lavoro si prevede la possibilità di coinvolgere la famiglia anche invitandola alla partecipazione alle interéquipe.

5. PROCEDURA DI PRESA IN CARICO E GESTIONE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO.

L' individuazione dei soggetti che necessitano dell'intervento del Servizio di Educativa è a carico del Servizio Sociale di territorio, che si confronta anche con i Servizi Sanitari e presenta la documentazione necessaria per accedere al servizio alla Commissione d'esame di cui all'art. 7 del "Regolamento servizio di assistenza educativa territoriale per minori a rischio" (deliberazione n. 19 dell'Assemblea Consortile del 30/06/04).

La Commissione d'esame, di cui all'art. 7 del citato Regolamento, valuterà le domande e stabilirà l'avvio o meno dell'intervento.

L' Assistente Sociale del Consorzio competente per territorio riceve la segnalazione del soggetto in situazione di disagio da parte di chi ne rileva il bisogno (famiglia, scuola, servizio sanitario ecc..).

L'assistente sociale procede ad espletare l'indagine sociale e formula, in quanto titolare della presa in carico del caso, il piano di intervento sulla base delle aspettative del soggetto, della famiglia e della sua valutazione professionale, avvalendosi delle professionalità presenti nel servizio socio assistenziale e nel servizio sanitario. Segnala la situazione al Responsabile Servizio Minori con apposita modulistica interna all'Ente.

Al momento della presa in carico si procede come segue:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag. 8

- riunione di interéquipe di presentazione della situazione alla quale partecipano tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti nella gestione del caso. Ad essa prendono parte anche il Responsabile Servizio Minori del Consorzio e quello del soggetto aggiudicatario.
- Incontro con la famiglia dell'utente per la presentazione del Servizio e dell'educatore di riferimento,
 esso è gestito dall'assistente sociale, dai Responsabili del Consorzio e del soggetto aggiudicatario.
- Avvio dell'intervento dell'educatore con un periodo di osservazione di circa 60 giorni.
- Riunione di interéquipe con tutti gli operatori per la presentazione, attraverso documentazione scritta, dell'esito dell'osservazione, per la condivisine del P.E.I. proposto e dell'intervento nel suo complesso.

Successive verifiche periodiche in itinere saranno realizzate attraverso convocazioni di interéquipe generali o ristrette e incontri di distretto fra gli educatori e gli assistenti sociali, questi avranno cadenza differenziata a seconda dei bisogni come disposto dal "Regolamento servizio di assistenza educativa territoriale per minori a rischio" (delibera n. 19 dall'Assemblea Consortile del 30/06/04).

6. ORARI.

Il servizio viene erogato dal lunedì al sabato sulla base del PEI dove sarà indicato il monte ore settimanale dedicato. La fascia oraria in cui viene erogato il servizio è dalle 10,00 alle 20,00. Eventuali orari al di fuori della fascia oraria indicata, necessari al buon funzionamento del servizio, dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Minori.

Si richiede la disponibilità ad effettuare, per situazioni che presentino esigenze particolari, interventi anche in orari diversi ed in base alla programmazione, anche nei giorni festivi fino ad un massimo di cinque giorni nell'anno senza oneri a carico dell'Ente Gestore.

L'erogazione del servizio viene effettuata per 46 settimane all'anno,

Il soggetto aggiudicatario ha a disposizione tre giorni di chiusura annuali per la programmazione e verifica che saranno svolti in accordo con il CISS, a tali giornate può partecipare il Responsabile del Servizio Minori per il Consorzio.

7. PERSONALE DEL SERVIZIO.

Per lo svolgimento dell'attività di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia il soggetto aggiudicatario dovrà impiegare un'equipe di educatori professionali, <u>per un minimo di 8.280 ore annue garantendo il servizio 12 mesi all'anno.</u>

Tale monte ore è comprensivo del tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza, degli incontri con gli assistenti sociali, con gli operatori sanitari, con il Responsabile del Servizio Minori del CISS, con le risorse istituzionali e non del territorio, con le famiglie degli utenti, delle interequipe, delle supervisioni, riunioni di equipe.

Si precisa che il tempo lavoro da trascorrere direttamente con l'utenza deve essere pari almeno al 80% del monte ore, identificando il restante 20% in attività "per" l'utenza.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

9

Oneri a carico del Consorzio.

Il Consorzio metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario:

- La sede presso gli uffici del Consorzio in Via Togliatti angolo Via Nino Costa in Chivasso e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria sia come riferimento per l'equipe che per lo svolgimento di luoghi neutri;
- Una sede, esterna al Consorzio, per i luoghi neutri e i laboratori;
- Gli arredi di uso comune nella sede di lavoro e collegamenti internet.

Oneri a carico del soggetto appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore:

- Tutto quanto previsto nel Capo II;
- Tutto quanto specificato nel progetto presentato dal soggetto aggiudicatario;
- La gestione di laboratori di attività, la messa a disposizione dei materiali necessari, l'eventuale individuazione di consulenti ed di strutture esterne per lo svolgimento;
- Materiali di consumo per la gestione quotidiana delle attività e per i momenti di animazione e feste;
- Dotazione di almeno un telefono cellulare e di strumenti informatici;
- Pulizia dei locali esterni al Consorzio;
- Svolgimento di attività di supervisione dell'equipe con consulenti esperti;
- Trasporto degli utenti legato alle attività territoriali per un totale medio settimanale di Km. 450.

8. DOCUMENTAZIONE e RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO.

Presso la sede del Servizio, messa a disposizione dal Consorzio, dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata la seguente documentazione, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza:

- La cartella utente contenente: dati e documenti personali, documentazione anamnestica, il Progetto Individualizzato;
- Registro infortuni;
- Rendicontazione delle presenze, degli orari settimanali degli operatori, delle attività programmate per l'utente.

La documentazione potrà essere visionata dal Responsabile del Servizio Minori del CISS in qualsiasi momento. Otre alla documentazione che deve essere conservata presso il Servizio, il soggetto aggiudicatario è tenuto, a trasmettere, mensilmente, rendicontazione degli orari svolti dagli Educatori al Responsabile del Servizio Minori del C.I.S.S.

Dovrà essere inoltre prodotta una relazione annuale dettagliata sulla gestione da presentare al C.I.S.S. entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Riguardo al diritto di accesso dei familiari presso il Servizio, il medesimo è aperto alle visite dei parenti e dei rappresentanti delle Associazioni impegnate sui temi minorili, a condizione che le stesse non siano d'intralcio alle attività in corso e siano preventivamente concordate con gli operatori del Servizio.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

10

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE.

Le fatture mensili dovranno contenere le ore effettivamente prestate e rendicontate, valorizzate al costo orario di aggiudicazione. Al costo del personale occorrerà aggiungere i costi di gestione "a canone" (un dodicesimo dei costi annui).

Capo III DISPOSZIONI SUL PERSONALE

ART. 6 PERSONALE DEI SERVIZIO.

Requisiti del Personale

Il personale educativo dovrà essere in possesso del diploma o attestato di qualifica di "educatore professionale" o di "educatore specializzato", o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi triennali postsecondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università, Laurea in scienze dell'educazione, indirizzo educatore professionale extrascolastico o socio-sanitario, laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del DM 8.10.1998 n°520.

Tutto il personale deve altresì possedere patente tipo B ed essere automunito.

Trattandosi di Servizi e interventi da svolgersi a diretto contatto con le persone l'aggiudicatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:

- Attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in situazioni di disabilità;
- Spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- Spirito di osservazione e di comprensione di bisogni anche non espressi;
- Capacità di lavorare in équipe;
- Capacità di organizzare il lavoro;
- Capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire gli spostamenti del personale che sono necessari per l'espletamento delle attività, con l'impiego di automezzi propri senza oneri aggiuntivi.

Formazione permanente.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire, con oneri a proprio carico, al personale in servizio opportunità di formazione e aggiornamento professionale; è facoltà del Consorzio riconoscere una parte o la totalità del tempo dedicato nel monte ore dovuto al Consorzio che dovrà essere indicato nella rendicontazione settimanale. Il soggetto aggiudicatario sarà inoltre tenuto ad accogliere, nell'ambito dei Servizi gestiti, tirocinanti previo accordo con il Consorzio e senza ulteriori oneri.

Norme di comportamento del personale.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i soggetti seguiti e le loro famiglie, potendo discutere le problematiche individuali esclusivamente con gli operatori coinvolti nella gestione dei casi e con il Responsabile Servizi Minori del Consorzio.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

11

Al personale è fatto inoltre assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Consorzio, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il Consorzio può ricusare con motivazione un operatore proposto dal soggetto aggiudicatario, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento, richiedendone la sostituzione.

Sostituzioni del personale.

Il soggetto aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Nel caso di sostituzioni definitive e comunque superiori ad un mese devono essere applicati, riguardo ai requisiti del personale, gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

Il soggetto aggiudicatario garantirà, in caso di malattia o di gravi impedimenti che comportino assenze prolungate da parte di suddetti educatori, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente al Responsabile Servizio Minori del C.I.S.S. opportunità e/o modalità della sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori. Le presenze degli operatori dovranno essere inserite nella rendicontazione mensile.

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva scritta la sostituzione temporanea o definitiva, o superiore ad un mese, o la nuova assunzione di operatori allegando il relativo curriculum formativo e professionale.

Il turn over degli operatori non dovrà superare il 20% annuo del totale degli operatori attivi nel Servizio.

Assunzione del personale già addetto ai Servizi.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assumere nei modi e nelle condizioni previste dalle leggi vigenti il personale attualmente impiegato nei Servizi con obbligo di riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti anche il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio maturata. I nominativi degli operatori, il loro curriculum, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato, dovranno essere presentati al C.I.S.S almeno cinque giorni prima dell'effettivo avvio delle attività dei Servizi; essi dovranno essere almeno per il 50% coincidenti con quelli presentati in sede di gara salvo quanto stabilito rispetto al personale da assorbire per garantire la continuità di intervento.

Diritto di sciopero.

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge n°146 /9 0, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e successive modifiche, il soggetto aggiudicatario, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale deve

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

12

darne comunicazione almeno 10 giorni prima al Consorzio al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

Servizio Civile Volontario, Volontariato e Tirocinanti.

Il soggetto aggiudicatario potrà utilizzare in accordo con il C.I.S.S. la risorsa del volontariato civile, o del volontariato, in misura aggiuntiva al personale, per aiuto nelle attività, accompagnamenti, uscite e soggiorni.

E' possibile inoltre l'inserimento di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nei Servizi a scopo di tirocinio, o di volontariato, dietro preventiva autorizzazione del Consorzio e purché in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie.

Tutto il personale citato opererà sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario se ad esso assegnato dagli organi competenti, altrimenti, se assegnato al C.I.S.S., opererà sotto il controllo dello stesso.

In ogni caso la presenza di volontari e tirocinanti, deve essere aggiuntiva e non essere sostitutiva rispetto al personale messo a disposizione da parte del soggetto aggiudicatario.

ART. 7 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi one-

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

13

ri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Il soggetto aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà a tutti gli effetti di legge il rapporto di lavoro del personale operante nei servizi oggetto del presente appalto, solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, relativi al personale ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o

assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito ai Servizi. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del soggetto aggiudicatario entro due mesi, il soggetto aggiudicatario applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale operante nei servizi oggetto del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei Servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito.

CAPO IV – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 8 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA. (cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti)

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o con versamento sul C/C. IBAN

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

14

IT8750200830370000040219240 intestato a C.I.S.S. Via Roma n. 1/C con la seguente causale: "Cauzione provvisoria per l'appalto per la gestione dei Servizi educativi territoriali e semiresidenziali diurni per persone con disabilità" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 5, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 9 – GARANZIE DI ESECUZIONE. (cauzione definitiva – Art. 113 del codice dei contratti)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

Si applica il comma 7 del precedente art. 8.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

15

Art. 10 -ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.

Il soggetto aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi o dalle persone disabili in carico nell'ambito di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, a persone o cose del Consorzio od a terzi; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare prima dell'avvio dell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento dei Servizi. In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare:

- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT) durante lo svolgimento dei Servizi stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla RCT dovrà prevede un massimale non inferiore al minimo inderogabile di €. 2.000.000,00 per sinistro.
- Apposita polizza ai fini della copertura della responsabilità civile presso i prestatori di lavoro (RCO) ai sensi della vigente legislazione stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla RCO dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore ad un minimo inderogabile di €. 2.000.000,00 per sinistro e con il limite di €. 1.500.000,00 per prestatore di lavoro.

Tali garanzie devono prevedere la copertura assicurativa per i danni arrecati a persone/animali/cose cagionati dai soggetti in carico ad altri utenti, al proprio personale, al personale dell'Ente e a terzi.

Il Consorzio non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale del soggetto appaltatore.

CAPO V - CONTRATTO

ART. 11 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il C.I.S.S., sulla base delle disponibilità di bilancio, si riserva la possibilità di ridurre, già in fase di aggiudicazione, i Servizi di cui al presente appalto in base al costo finale degli stessi determinato al momento dell'aggiudicazione medesima.

ART. 12 - DOCUMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Dopo l'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione del Consorzio, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la seguente documentazione:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

16

- Documentazione relativa al tema della sicurezza sui luoghi lavoro e di igiene degli alimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e del D. Lgs 155/1997 e s.m.i indicata negli allegati al Capo VI del presente Capitolato e relativi allegati.
- 2. Copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e dei contratti integrativi vigenti, del regolamento interno applicato ai propri addetti, nonché certificazione dei salari minimi contrattuali di settore rilasciata dell'Ufficio del Lavoro;
- 3. Copia dei bilanci consuntivi degli ultimi tre anni ed eventuali idonee certificazioni bancarie attestanti i livelli di affidamento concessi;
- 4. Certificazione rilasciata dalla committenza pubblica attestante i contratti relativi a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, i loro importi e la durata, nonché l'esecuzione degli stessi negli ultimi tre anni;
- 5. Copia del titolo di studio inerente la professione di educatore per le persone necessarie al funzionamento del servizio e di ogni altra documentazione utile relativa al personale impiegato per l'espletamento del proprio ruolo;
- 6. Copia del modello 03 M I.N.P.S. a dimostrazione degli organici medi del triennio considerato;
- 7. Eventuale elenco con documentazione attestante la proprietà o l'usufrutto della strumentazione, attrezzature, mezzi necessari all'espletamento dei Servizi;
- 8. Deposito cauzionale nella misura indicata nell'art. 9 del Capitolato;
- 9. Polizza assicurativa di cui all'art. 10 del Capitolato;
- 10. Comunicazioni e certificazioni antimafia, ex art. 4 D. Lgs. 490/1994 e s.m.i.;
- 11. Certificato della C.C.I.A.A. di iscrizione al registro delle imprese;
- 12. Certificato del casellario giudiziale, in data non anteriore a sei mesi a quella in cui si svolge la gara del legale rappresentante;
- 13. Certificazione degli istituti previdenziali in data non anteriore a un mese a quella in cui si svolge la gara, di regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Qualora il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto nel termine fissato, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora stabilita, il Consorzio avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno e delle spese sostenute.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione dei Servizi in oggetto deve eleggere domicilio nel territorio consortile, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

17

Art. 14 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai Servizi oggetto del presente appalto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e per la partecipazione alla gara.

Art. 15 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli consortile, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operatori, contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
 - b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali e consortile dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 - DIVIETO DEL SUBAPPALTO.

E' fatto espresso divieto di subappalto.

E' altresì fatto divieto all'appaltatore di cedere in qualsivoglia modalità, in tutto od in parte, la gestione del servizio di cui al presente Capitolato.

Il fatto fa sorgere all'Ente appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

18

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando il contratto ha ad oggetto servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in casi di comprovata urgenza.

Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 1, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Nei casi di cui al comma 1, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il Responsabile della stazione appaltante tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 305 sopra citato..

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Responsabile della stazione appaltante individuato ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

ART. 18 VERIFICA DI GESTIONE - MODALITA' DI CONTROLLO.

Il Consorzio vigilerà sul Servizio per tutta la durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite sia a cura dei rappresentanti del Consorzio che di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a collaborare per l'attivazione di ogni verifica che sarà ritenuta opportuna esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

Art. 19 - PAGAMENTI.

Il pagamento degli importi del Servizio reso in appalto è disposto dal Responsabile del Servizio Minori, previo accertamento della regolarità delle fatture stesse ed indicazione del conto dedicato ex L. 136/2010, ai sensi della normativa vigente. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

19

2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEL FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136 del 13.8.2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i.

ART. 21 - PENALITA'.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile. Il Consorzio si riserva di applicare diverse e cumulabili penalità da €. 100,00 a €. 10.000,00 per tutti gli inadempimenti riscontrati. Tali penalità saranno applicate fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere del soggetto aggiudicatario nel corso del contratto.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione delle strutture - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore.
- mancato rispetto di quanto previsto nel progetto di attività.
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza.
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico della Cooperativa in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale.
- mancata partecipazione non giustificata del personale della Cooperativa alle riunioni previste.
- gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio da cui ne consegua impossibilità di garantirne il regolare e corretto svolgimento.

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo posta o PEC, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le penali.

Dopo reiterate inadempienze, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto aggiudicatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno al soggetto aggiudicatario, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

20

ART. 22 - RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa il soggetto aggiudicatario quale responsabile del trattamento di tutti i dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso, il soggetto aggiudicatario dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Consorzio entro il termine tassativo di cinque giorni.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Art. 23 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'aggiudicatario ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal l'aggiudicatario ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 citati al comma precedente, in quanto compatibili.

Art. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA'

(per prestazioni contrattuali di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice)

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del titolo IV della parte IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che qui si richiama integralmente.

ART. 25 - RICHIESTE AGGIUNTIVE.

Il C.I.S.S. si riserva di chiedere in corso di appalto l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto ai sensi dell'art 11 R.D. 2440 del 1923.

Art. 26 - RECESSO.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

21

Il soggetto aggiudicatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. i mediante PEC almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- omessa stipula delle polizze assicurative previste nel contratto o mancato rinnovo delle stesse;
- violazione dell'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute;
- certificazioni irregolari esibite o prodotte ai fini dell'aggiudicazione del contratto o durante il suo svolgimento;
- il mancato inizio da parte del soggetto aggiudicatario dei servizi richiesti entro la data stabilita nel presente Capitolato:
- esecuzione dei servizi effettuati dal soggetto aggiudicatario in difformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare per impieghi di personale e/o di attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti, o non prontamente sostituiti se malfunzionanti;
- cessione dell'attività, cessione del contratto, cessione di azienda, concordato preventivo,
- fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- · casi di frode accertati dal Consorzio;
- impiego di personale non dipendente del soggetto aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- sub-appalto totale o parziale del servizio;
- effettuazione di modifiche e/o variazioni ai servizi e/o all'offerta tecnica da parte del soggetto aggiudicatario senza aver effettuato i ripristini degli stessi alle condizioni previste dal contratto;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

22

- violazione ripetuta di qualsivoglia norma di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale;
- violazione ripetuta di qualsiasi obbligo previsto dal presente capitolato ovvero assunto dal soggetto aggiudicatario in sede di formulazione del progetto tecnico;
- mancato invio delle documentazioni periodiche richieste nel presente capitolato;
- mancato reintegro delle cauzioni escusse dal Consorzio.

In particolare, con il termine "ripetuti" si intende l'emissione di tre contestazioni, omogenee nel contenuto, nel corso della durata dell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà senz'altro sulla cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che i locali, le attrezzature, gli arredi, ecc. di proprietà del Consorzio dovranno essere restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della risoluzione nelle consistenze e tipologie attestate dall' inventario effettuato in sede di avvio dei Servizi, perfettamente funzionanti, fatto salvo il normale stato di usura. Di tali risultanze ne verrà dato conto nell'apposito verbale di consegna all'uopo redatto.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte del soggetto aggiudicatario non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questa fisserà un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Il C.I.S.S., ai sensi del Decreto legge 06.07.2012 n°95, convertito in L. n°135/2012, può risolvere il contratto per i Servizi previsti qualora tutti o parte dei servizi diventino disponibili nelle convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A o dalle centrali di committenza regionali

Il C.I.S.S. si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto o di rimodularlo, anche in maniera percentualmente superiore a quanto indicato nel precedente art. 25, in base alle proprie esigenze di riorganizzazione dei Servizi, in attuazione di obblighi di legge o per particolari necessità e fatta salva la facoltà di salvaguardia del propri equilibri di bilancio. In questo caso sarà concordato con il soggetto aggiudicatario un adeguamento della programmazione dei Servizi resi.

ART. 28 INVENTARIO.

1. All'inizio della gestione sarà effettuato da parte del soggetto aggiudicatario, l'inventario dei beni mobili e immobili concessi in uso e comunicato formalmente al Consorzio che si esprimerà in merito alla sua accettazione. Detti beni, dovranno essere riconsegnati al termine della gestione nelle condizioni estetico funzionali ricevute, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso. In qualsiasi momento il Consorzio potrà inviare propri funzionari per verificare le condizioni dei beni dati in uso e l'aggiudicatario sarà obbligata ad eseguire tutte le manutenzioni ed opere che detti funzionari prescriveranno nei tempi indicati.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

23

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA

Art. 29 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,:

- chiede la trasmissione della documentazione di cui all'allegato n. 1 (Informazioni e documentazione relative ai requisiti tecnico professionali).
- promuove l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto fornisce le specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui allegato n. 2.

Art. 30 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, ad essere debitamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al suddetto D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dalla Ditta Aggiudicataria dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi specifico, obbligatoriamente da produrre come richiesto nell'allegato n. 1.

La Ditta è tenuta ad indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell'impresa. Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere conferiti dalla Ditta aggiudicataria, essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il personale deve essere munito e portare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.

Per quanto riguarda il trasporto degli utenti i conducenti dei veicoli devono essere soggetti ai controlli alcolimetrici secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte.

Art. 31 - DUVRI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

24

Per quanto concerne la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'interferenza delle lavorazioni, si dà atto che nell'ambito del presente appalto, le attività vengono svolte in luoghi in cui la stazione appaltante non ha la disponibilità giuridica: domicilio degli utenti, territorio in generale, strutture di pertinenza di soggetti privati e di Enti pubblici.

La parte di appalto consistente in partecipazioni a riunioni, incontri, ecc. con personale consortile e con utenti negli ambienti di lavoro del CISS, a scopo di pianificazione, programmazione, reporting monitoraggio si configura come servizio di natura intellettuale. Per altro in tale evenienze l'interferenza è limitata alla compresenza di persone e l'utilizzo da ambo le parti delle normali norme comportamentali, assicura la riduzione se non l'eliminazione dei consequenti rischi.

Ne consegue che gli oneri per la eliminazione /riduzione dei rischi interferenziali sono stati stimati in euro 0,00= (zero/00=)

CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 32 - TRANSAZIONE.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 33 - ARBITRATO.

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

Art. 34 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 35 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 36 - SPESE E TASSE.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

25

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

ART. 37 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia nascente dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, sarà competente esclusivamente il Tribunale Ordinario del Foro della stazione appaltante.

Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Consorzio appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

26

ALLEGATO 1 – INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/08

La documentazione dovrà essere prodotta in forma cartacea, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, secondo i tempi indicato dall'art 12 primo comma del presente capitolato e una copia della stessa dovrà essere altresì fornita, in formato Word, su supporto informatizzato.

	Impresa appaltatrice
	Sede legale
	Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio;
	Nominativo del Datore di lavoro
	Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
	Nominativo del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza;
	Nominativo del Medico Competente con attestazione accettazione incarico
	Nominativo dei Dirigenti e dei Preposti assegnati all'Appalto
	Nominativi dei lavoratori addetti al servizio con l'indicazione degli addetti antincendio e primo soccorso;
	Nominativo, qualifica e recapito telefono cellulare del responsabile per il servizio oggetto dell'appalto;
	Documento (generale) di valutazione dei rischi riferito alle attività svolte dalla ditta appaltatrice;
	Documento di valutazione dei rischi riferito alle attività oggetto dell' appalto con l'indicazione dell'attività olta, tipologia e numero attrezzature utilizzate, rischi particolari ecc. redatto secondo i criteri dell'art. 28 I D.Lgs. 81/08;
	Formazione professionale (documentata) ex art. 37 D.Lgs. 81/09 dei Dirigenti e dei Preposti impegnati ll'esecuzione dell'appalto (secondo i criteri stabiliti dall'Accordo Stato e Regioni 21.12.2011).
□ de	Formazione professionale (documentata) ex art. 37 D.Lgs. 81/08 dei lavoratori impegnati nell'esecuzione ll'appalto;
□ ag	Formazione professionale (documentata) degli addetti antincendio e primo soccorso (compresi i corsi di giornamento)
	Protocollo sorveglianza sanitaria
	Certificati di idoneità lavorativa per la mansione del personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
□ sm	Per il personale addetto alla guida di automezzi idoneità alla mansione con attestazione assenza alcolino
□ de	Indicazione dei costi (costi sicurezza propri), con dettaglio delle singole voci, sostenuti per l'attuazione lle misure di prevenzione e sicurezza per l'esecuzione dell'attività del oggetto dell'appalto.
	Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

27

ALLEGATO 2 - SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell'oggetto dell'affidamento il S.A. dovrà rispettare, per quanto riguarda gli aspetti relativi ad igiene, sicurezza, prevenzione e protezione, quanto previsto dai regolamenti in vigore nell'Ente avendo cura altresì di seguire le indicazioni operative del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza del S.A.. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà dell'Ente che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori stessi, saranno a carico del S.A.

L'Ente si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di legge in materia sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale. In caso di violazione di detti obblighi l'Amministrazione Consortile avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

A. Norme generali di comportamento

- 1) divieto assoluto di fumare all'interno di tutti i locali;
- 2) È vietato a qualsiasi lavoratore di assumere alcool in qualsiasi quantità nonché sostanze stupefacenti:
- 3) obbligo di ottemperare alle disposizioni specificatamente previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 4) rispetto delle normative vigenti in campo ambientale applicabili all' attività oggetto dell'appalto;
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di aprire i quadri elettrici e di operare su quadri elettrici aperti;
- 7) custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio, completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
- 8) obbligo di utilizzare attrezzature, macchine, utensili, veicoli conformi alle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, che devono trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;
- 9) obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate;
- 10) obbligo di utilizzare prodotti chimici conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalla vigente normativa. Gli stessi dovranno essere utilizzati con le cautele ed i dispositivi di protezione indicati nelle schede di sicurezza in modo da non causare danno a chi li usa ed ai terzi
- 11) nella scelta dei prodotti e delle sostanze da utilizzare porre particolare attenzione ai rischi che le sostanze potrebbero comportare anche in fase di immagazzinamento;
- **12)** obbligo di informare tempestivamente il Consorzio in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro:
- **13)** divieto di depositare attrezzature e/o materiali in corrispondenza di vie di fuga, di passaggio ed uscite di sicurezza:
- **14)** divieto di ostacolare l'accesso o la visibilità alle attrezzature di emergenza incendio ed alla cartellonistica di sicurezza:
- **15)** obbligo di prendere visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti le posizioni dei presidi antincendio, le vie d'esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza.
- **16)** l'Amministrazione ha facoltà di effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori intervenendo qualora non si riscontrino le garanzie di sicurezza;

B. Misure di sicurezza specifiche da adottare da parte dell'appaltatore

- All'interno dei luoghi di lavoro del Consorzio si atterrà a quanto indicato al precedente punto A
- I veicoli utilizzati per il trasporto utenti devono trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

28

- Presso il domicilio dell' utenza e le strutture sul territorio il personale deve prestare la massima attenzione agli eventuali pericoli esistenti (pavimenti sconnessi o scivolosi, cavi elettrici volanti, prese a muro scoperte, ecc.), ed assumerà sempre comportamenti improntati alla massima prudenza.
- Presso le strutture sul territorio si atterrà alle norme di sicurezza che gli verranno comunicate dai responsabili di dette strutture
- Obbligo di tenere esposto cartellino di riconoscimento, corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

C. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Al fine di cooperare alla eliminazione/riduzione dei rischi relativi alle caratteristiche degli ambienti di lavoro specifici e delle attività ivi svolte, di seguito si riportano specifiche informazioni utili alla migliore comprensione delle situazioni di rischio ed alla consequente scelta delle necessarie misure di prevenzione e protezione.

Resta inteso che i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza predisponendo, le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie in relazione ai rischi comunicati, sia ai rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti di lavoro della stazione appaltante.

La sede del Consorzio è ubicata al primo piano di una palazzina di recentissima costruzione.

Il Consorzio, in qualità di proprietario dell'edificio, ne assicura la conformità alla vigente normativa edilizia, urbanistica ed in materia di sicurezza del lavoro. La documentazione relativa all'agibilità ed al rispetto della vigente normativa è depositata presso il C.I.S.S..

I locali sono al primo utilizzo in perfetto stato di manutenzione, tutti gli impianti, attrezzature ed arredi sono perfettamente efficienti.

L'attività svolta in tutti i locali è quella tipicamente amministrativa d'ufficio, vengono impiegati sistemi informatici individuali e si fa altresì uso di strumenti di trasmissioni dati e di fonia

Le aree di transito interne sono idonee per un utilizzo in sicurezza delle stesse.

Le pulizie dei locali vengono effettuate, da ditta esterna, al di fuori del normale orario di lavoro del Consorzio. L'eventuale presenza di superfici bagnate od umide viene identificata da apposita cartellonistica sottintendendo il divieto di passaggio laddove esista un pericolo grave ed immediato.

Di seguito si riportano alcune indicazioni utili a ridurre alcune tipologie di rischi sempre presenti negli ambienti di lavoro.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

- Trattare con mota cautela prese, spine, cavi di alimentazione.
- Non utilizzare acqua in prossimità di prese e cavi elettrici.
- Non effettuare alcun intervento su macchine o impianti elettrici se non espressamente autorizzati.
- Segnalare danneggiamenti evidenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto, evitando di intervenire personalmente nelle riparazioni.

RISCHIO INCENDIO

- Non fumare od usare fiamme libere in tutti i locali
- Non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta
- Non depositare materiali davanti a mezzi di estinzione né davanti alla segnaletica di sicurezza
- Non ostruire le vie di esodo e le uscite di sicurezza con materiali, attrezzature, carrelli, arredi.

GESTIONE EMERGENZE

SEDE CONSORZIO

I locali sono dotati di piano di gestione dell'emergenza, planimetrie di orientamento. È istituita la squadra di gestione dell'emergenza alla cui indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi.

In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrati le posizioni degli apprestamenti antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di evacuazione.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Pag.

29

La ditta appaltatrice deve:

- predisporre specifiche procedure per la gestione delle emergenze;
- formare i propri operatori in materia di primo soccorso, lotta antincendio e gestione emergenze e dotarli di pacchetto di medicazione;

I Responsabile del Servizio di Prevenzione della stazione appaltante ed il Datore di lavoro della ditta aggiudicatrice si coordineranno ai fini dell'individuazione dei comportamenti che i rispettivi dipendenti adotteranno nelle situazioni di emergenza ed evacuazione ed in caso di percezione di un potenziale pericolo.

Per quanto riguarda le attività svolte sul territorio, la gestione delle emergenze è a completo carico dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto.